



CITTA' DI ALZANO LOMBARDO
PROVINCIA DI BERGAMO

REGOLAMENTO
PER L'APPLICAZIONE DELLA
TARIFFA INTEGRATA AMBIENTALE
(ai sensi dell'art. 238 del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.)

APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI C.C. N. 10 DEL 08/04/2011

TITOLO I

PRINCIPI GENERALI

Art.1. Istituzione della tariffa

1. Per la gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti speciali assimilati agli urbani, nelle varie fasi di conferimenti, raccolta differenziata, trasporto, trattamento, deposito, stoccaggio, recupero e smaltimento finale, svolta in regime di privativa sull'intero territorio comunale, è istituita, nel Comune di Alzano Lombardo, la tariffa integrata ambientale ai sensi del D. Lgs. 3 aprile 2006 n. 152. La tariffa deve garantire la copertura integrale dei costi.
2. Nelle more dell'emanazione del regolamento di cui al comma 6 dell'art. 238 del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 la classificazione dei rifiuti urbani ed assimilati è effettuata con riferimento alle definizioni del D. Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modifiche ed integrazioni (Decreto Ronchi) e del DPR 27 aprile 1999, n. 158, nonché al regolamento comunale.
3. La gestione dei rifiuti suddetti è disciplinata da apposito Regolamento Comunale di servizio.

Art.2. Ambito di applicazione della Tariffa

1. Il presente Regolamento disciplina i criteri di applicazione della tariffa di cui al precedente articolo 1. In particolare determina la classificazione delle categorie, suddivise tra utenze domestiche e utenze non domestiche, dei locali e delle aree in base alla loro potenzialità a produrre rifiuti urbani e assimilati, nel rispetto dei criteri indicati dalle disposizioni vigenti. Disciplina, pertanto, anche le modalità di riscossione volontaria e coattiva e le penalità previste per le violazioni.

Art. 3. Determinazione della tariffa.

1. In attesa della completa attuazione della tariffa integrata di cui all'art. 238 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. la tariffa sarà applicata tenendo conto della disciplina regolamentare vigente oggi sancita dal DPR 158/1999.
2. La tariffa é determinata per anno solare dal Comune sulla base della tariffa di riferimento di cui all'art. 1 che, con proprio atto deliberativo, adottato entro il termine previsto da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, fissa per il medesimo esercizio finanziario, sulla base della tariffa di riferimento approvata con il piano finanziario, la quota da imputare alle utenze domestiche ed alle utenze non domestiche e la parte fissa e variabile di competenza.
3. In caso di mancata adozione della tariffa nei termini di cui al precedente comma, si intende prorogata la tariffa vigente. La tariffa può comunque essere modificata nel corso dell'esercizio finanziario, in presenza di rilevanti ed eccezionali incrementi nei costi relativi al servizio reso; l'incremento della tariffa non si applica, in ogni caso, con effetto retroattivo.
4. Il gettito complessivo annuo della tariffa dovrà garantire la totale copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani e di quelli assimilati, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 22/97, compreso i servizi di spazzamento e lavaggio delle strade ed aree pubbliche.
5. La tariffa è composta da una parte fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, e da una parte variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito, e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio.

Art. 4. Articolazione della tariffa.

1. La tariffa é articolata per fasce di utenze domestiche e non domestiche.
2. La classificazione delle categorie per le utenze domestiche e non domestiche è quella prevista dal provvedimento annuale di determinazione della tariffa in relazione alla potenzialità di produzione dei rifiuti, con riferimento ai criteri e coefficienti previsti dalla normativa vigente, tenuto conto della specificità della realtà comunale.
3. A tal fine i **costi fissi** del servizio di smaltimento sono ripartiti fra le utenze domestiche e quelle non domestiche sulla base della rispettiva percentuale.
Qualora non sia adottato un sistema di rilevazione delle quantità di rifiuti individualmente prodotte dal singolo utente o nel caso in cui non risulti possibile commisurare le quantità di rifiuti conferite dalle due categorie di utenza sulla base di comprovati dati statistici, anche la **parte variabile** é suddivisa fra le due categorie di utenza, con lo stesso criterio previsto per la ripartizione della parte fissa esposto in precedenza.

Art. 5. Calcolo della tariffa per le utenze domestiche

1. Per la determinazione della quota fissa da attribuire alla singola utenza si prende a riferimento l'importo dovuto da ciascun nucleo familiare, costituente la singola utenza, ponderato sulla base di un coefficiente di adattamento (*Allegato B- coefficienti utenze domestiche*) relativo al numero dei componenti del nucleo familiare e alla superficie dell'immobile occupato o condotto in modo da privilegiare i nuclei familiari più numerosi e le minori dimensioni dei locali, secondo quanto specificato nel punto 4.1 dell'allegato 1 al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158. Il numero dei componenti il nucleo familiare é quello risultante dall'Anagrafe del Comune di residenza.
2. La parte variabile della tariffa, é rapportata alla quantità di rifiuti indifferenziati e differenziati, specificata per Kg. prodotta da ciascuna utenza. Sino a quando l'ufficio comunale competente in materia di raccolta e smaltimento rifiuti non avrà sperimentato tecniche di calibratura individuale degli apporti si applica un sistema presuntivo, prendendo a riferimento la produzione media comunale pro capite, desumibile da tabelle che saranno predisposte annualmente sulla base dei dati elaborati dalla sezione nazionale del catasto dei rifiuti.
3. La quota relativa alla singola utenza viene determinata applicando un coefficiente di adattamento (*Allegato B- coefficienti utenze domestiche*) secondo la procedura indicata nel punto 4.2 dell'allegato 1 al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, in modo da penalizzare il meno possibile le utenze più numerose.

Art. 6. Calcolo della tariffa per le utenze non domestiche

1. Per le comunità, per le attività commerciali, industriali, artigianali, professionali e per le attività produttive in genere la **parte fissa** della tariffa è attribuita alla singola utenza sulla base di un coefficiente relativo alla potenziale produzione di rifiuti connessa alla tipologia di attività per unità di superficie assoggettabile a tariffa e determinato dal Comune nell'ambito degli intervalli indicati nel punto 4.3 dell'allegato 1 al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 (*Allegato B- coefficienti utenze non domestiche*).
2. Per l'attribuzione della **parte variabile** della tariffa il soggetto gestore organizza e struttura sistemi di misurazione delle quantità di rifiuti effettivamente conferiti dalle singole utenze. Fino all'adozione di tali sistemi di misurazione si applica un sistema presuntivo, prendendo a riferimento per singola tipologia di attività la produzione annua per mq. ritenuta congrua nell'ambito degli intervalli indicati nel punto 4.4 dell'allegato 1 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 (*Allegato B- coefficienti utenze non domestiche*).

Art. 7. Determinazione delle classi di attività delle utenze non domestiche

1. Per la definizione della classificazione in categorie di attività si fa riferimento alle autorizzazioni dell'esercizio rilasciate dai competenti organi, fatto salvo il recepimento delle reali attività merceologiche svolte nei locali, così come segue:
 1. Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto
 2. Cinematografi e teatri
 3. Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta
 4. Campeggi, distributori di carburante, impianti sportivi
 5. Stabilimenti balneari
 6. Esposizioni, autosaloni
 7. Alberghi con ristorante
 8. Alberghi senza ristorante
 9. Case di cura e riposo
 10. Ospedali
 11. Uffici, agenzie, studi professionali
 12. Banche e istituti di credito
 13. Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli
 14. Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze
 15. Negozi particolari, quali filatelia,, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato
 16. Banchi di mercato beni durevoli
 17. Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista
 18. Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista
 19. Carrozzeria, autofficina, elettrauto
 20. Attività industriali con capannoni di produzione
 21. Attività artigianali di produzione beni specifici
 22. Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub
 23. Mense, birrerie, hamburgerie
 24. Bar, caffè, pasticceria
 25. Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari
 26. Plurilicenze alimentari e/o miste
 27. Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio
 28. Ipermercati di generi misti
 29. Banchi di mercato generi alimentari
 30. Discoteche, night club
2. I locali e le aree eventualmente adibiti ad attività diverse da quelle sopra classificate, vengono associati, ai fini dell'applicazione della tariffa, alla classe di attività che presenta con esse maggiore analogia.
3. Nel caso di esercizio, da parte delle medesime utenze non domestiche, di attività diverse con l'utilizzo dei medesimi locali, la categoria tariffaria sarà definita sulla base dell'attività prevalente. Se l'utenza non domestica utilizza locali oggettivamente distinguibili per l'esercizio di attività diverse, classificabili in distinta categoria, potrà essere applicata la tariffa relativa all'attività.
4. Per le attività di agriturismo si applica quanto di seguito riportato.
I locali e le aree destinati dall'imprenditore agricolo, di cui all'art. 2135 del Codice Civile, ad attività agrituristica, L.R. 26/94, ai fini della tariffa si intendono ricompresi:
nella categoria 7 della tabella 3a e 4a del D.P.R. n. 158/99 qualora negli stessi vengano svolte contemporaneamente attività di ospitalità con ristorazione od esclusivamente ristorazione;
nella categoria 8 della tabella 3a e 4a del D.P.R. n. 158/99 qualora negli stessi venga svolta solo attività di ricezione senza ristorazione.

5. Per le attività di Bed & Breakfast si applica quanto di seguito riportato.
I locali e le aree destinati all'attività di carattere saltuario denominata "Bed & Breakfast", L.R. 15/07, ai fini della tariffa si intendono ricompresi:
nella categoria utenza domestica art. 5 e art. 11 comma 3 qualora il privato utilizzi parte della propria abitazione principale per offrire il servizio a conduzione familiare di alloggio e prima colazione;
nella categoria 8 alberghi senza ristorazione della tabella 3a e 4a del D.P.R. n. 158/99 qualora l'attività sia svolta al di fuori dell'abitazione principale.

Art. 8. Piano finanziario

1. Ai fini della determinazione della tariffa ai sensi dell'art. 49, comma 8 D.lgs n. 22/97 e del DPR 158/1997 il soggetto gestore predispone il piano finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e lo trasmette al comune di riferimento, per l'approvazione,
2. Il piano finanziario comprende:
 - a) il programma degli interventi necessari;
 - b) il piano finanziario degli investimenti;
 - c) la specifica dei beni, delle strutture e dei servizi disponibili, nonché il ricorso eventuali all'utilizzo di beni e strutture di terzi, o all'affidamento di servizi a terzi;
 - d) le risorse finanziarie necessarie;
3. Il Piano finanziario deve essere corredato da una relazione nella quale sono indicati i seguenti elementi:
 - a) il modello gestionale e organizzativo;
 - b) i livelli di qualità del servizio ai quali deve essere commisurata la tariffa;
 - c) la ricognizione degli impianti esistenti;
 - d) con riferimento al piano dell'anno precedente, l'indicazione degli scostamenti che si siano eventualmente verificati e le relative motivazioni.
4. Sulla base del piano finanziario il Comune determina la tariffa al fine del pieno grado di copertura dei costi del servizio, e nel rispetto dei criteri di cui all'art. 12 del DPR 27 aprile 1999, n. 158 determina l'articolazione tariffaria.

Art. 9. Adempimenti del soggetto gestore del servizio

A decorrere dal primo esercizio finanziario di introduzione della tariffa, il soggetto gestore provvede annualmente, entro il mese di giugno, a trasmettere all'Osservatorio nazionale sui rifiuti copia del piano finanziario e della relazione di cui al comma 3 del precedente art. 8.

I dati relativi alle componenti di costo della tariffa di cui al punto 2 dell'allegato 1 del D.P.R. n. 158/1999 sono comunicati annualmente ai sensi dell'art. 189, comma 3 del D. Lgs.152/2006 e ss.mm.ii. secondo le modalità previste dalla legge 25 gennaio

Art.10. Presupposto della tariffa

1. La tariffa è dovuta per l'occupazione o la conduzione – da chiunque effettuata – di locali od aree scoperte ad uso privato non costituenti accessorio o pertinenza dei locali medesimi, a qualsiasi uso adibiti, produttivi di rifiuti solidi urbani e/o rifiuti ad essi assimilabili, esistenti nelle zone del territorio comunale in cui il servizio di gestione rifiuti è istituito ed attivato, o comunque reso in via continuativa nei modi previsti dal regolamento del servizio.
2. Per le abitazioni coloniche e per gli altri con area scoperta di pertinenza, la tariffa è dovuta anche quando nella zona in cui è attivato il servizio di gestione dei rifiuti è situata soltanto la strada di accesso all'abitazione ed ai fabbricati.

3. La tariffa è dovuta anche per le parti comuni dei locali e delle aree scoperte di uso comune di centri commerciali integrati.
4. A tal fine l'arredo e/o l'attivazione di un pubblico servizio collegato a rete, è condizione sufficiente a far presumere l'occupazione o conduzione dell'immobile.

Art.11. Soggetti destinatari

1. La tariffa, è posta a carico di chi, persona fisica o giuridica, occupa o conduce locali o le aree, costituenti presupposto ai sensi dell'art. 11, con vincolo di solidarietà tra i componenti il nucleo familiare, o tra coloro che ne fanno uso comune.
2. Ai fini della determinazione della tariffa si intende:
 - per nucleo familiare il numero complessivo delle persone occupanti l'abitazione, risultanti nel nucleo familiare rilevabile dall'anagrafe. Nel caso in cui il numero degli occupanti effettivi sia superiore a quelle rilevabile in anagrafe, dovrà essere presentata regolare denuncia, a pena di accertamento.
 - Sono considerati presenti nel nucleo familiare anche i membri temporaneamente domiciliati altrove. Nel caso di servizio di volontariato, di attività di lavoro o studio svolti all'estero e nel caso di degenze presso case di cura e riposo, comunità di recupero, centri socio-educativi, istituti penitenziari per un periodo non inferiore a sei mesi, la persona assente non viene considerata ai fini della determinazione della tariffa, a condizione che l'assenza sia adeguatamente documentata.
 - Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari, la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio, che sono tenuti al suo pagamento con vincolo di solidarietà.
 - Per abitazione si intende l'unità immobiliare ad uso abitativo autonomamente iscritta o che deve essere iscritta al catasto fabbricati.
 - Per soggetto tenuto al pagamento deve, di regola, intendersi: per le utenze domestiche l'intestatario della scheda di famiglia o colui che ha sottoscritto la comunicazione di utilizzo del servizio; per le utenze non domestiche il titolare dell'attività o il legale rappresentante della persona giuridica.
3. In caso di locazione temporanea o comodato di durata inferiore a dodici mesi, sono obbligati alla comunicazione e tenuti al pagamento della tariffa i proprietari degli alloggi stessi.
4. Nel caso di utilizzo, in via esclusiva e comprovata, di parti comuni del condominio la tariffa è dovuta dall'utilizzatore.

Art.12. Locali ed aree oggetto della tariffa

1. Si considerano soggette alla tariffa le superfici utili di tutti i locali e/o aree scoperte, queste ultime non costituenti accessorio o pertinenza dei locali medesimi, ad uso privato, a prescindere dalla loro regolarità in relazione alle disposizioni di carattere urbanistico-edilizio, con le sole eccezioni disciplinate nel successivo articolo 13.
2. Sono parimenti soggette a tariffa le aree coperte, anche se aperte su un lato, quali – a titolo esemplificativo: porticati, chioschi, tettoie di protezione e, inoltre, aree scoperte operative, cioè destinate in modo autonomo all'esercizio di una attività quali: campeggi, parcheggi, dancing, cinema all'aperto, depositi di prodotti o materiali destinati alla commercializzazione, distributori di carburante. Nel caso di aree sulle quali coesistono operazioni di diversa natura per i quali risulta difficile la determinazione della superficie assoggettabile a tariffa, si considera, per l'applicazione della tariffa, un terzo dell'intera area in oggetto.

3. La superficie per le utenze domestiche è così computata:
 - Superficie utile rilevata sul filo interno dei muri perimetrali di tutti i vani principali e accessori costituenti l'unità immobiliare ed inoltre superficie utile dei locali costituenti pertinenze del fabbricato, ancorché separati (cantine, autorimesse, posti auto, lavanderia, etc.).
 - Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione, qualora una parte della superficie sia destinata allo svolgimento di attività, le superfici a tal fine utilizzate sono computate separatamente e si applica la tariffa vigente all'attività stessa.
4. La superficie per le utenze non domestiche è così computata:
 - superficie utile rilevata sul filo interno dei muri perimetrali dei vani principali e/o accessori, sui quali è esercitata l'attività, per le aree scoperte operative sul perimetro interno della medesima, al netto di eventuali costruzioni esistenti.
5. Per gli impianti sportivi, coperti o scoperti, sono computati, ai fini della tariffa, le superfici degli spogliatoi, dei servizi in genere e le aree destinate al pubblico.
6. La superficie complessiva è arrotondata per eccesso o per difetto al metro quadrato se la frazione è, rispettivamente, superiore o inferiore al mezzo metro quadrato.

Art.13. Esclusione totale e/o parziale di locali ed aree non soggetti a tariffa

Sono esclusi dal calcolo delle superfici i seguenti locali e aree:

A) LOCALI

- privi di utenze attive di servizi a rete (gas, acqua, energia elettrica), di arredamento;
- muniti di attrezzature particolari quali: celle frigorifere, locali di essiccazione, cabine elettriche ed elettroniche, stalle per bestiame, fienili ed inoltre i locali ove, per specifiche caratteristiche strutturali o per destinazione, si formino esclusivamente rifiuti speciali, non dichiarati assimilati dal Comune;
- locali di strutture pubbliche e private adibite a sale operatorie, di medicazione, radiologia e radioterapia, sale di degenza malattie infettive;
- locali di fatto non utilizzati perché oggetto di intervento di restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, comprovata da idonea documentazione, e senza residenza anagrafica, per il periodo di effettiva esecuzione dei lavori e fino alla data di fine lavori, certificata ovvero, se antecedente, fino alla data di utilizzo;
- locali dichiarati inagibili e/o inabitabili e di fatto non utilizzabili, riconosciuti tali a mezzo di certificazioni tecniche o autocertificazioni dell'interessato, che l'ente gestore del servizio può verificare con spese a carico del contribuente;
- locali comuni condominiali, di cui all'art. 1117 del Codice Civile, non assegnati ad uso esclusivo;
- locali destinati al culto, limitatamente alla parte di essi ove si svolgono le funzioni religiose;
- locali con altezza inferiore o uguale a metri 1,50.

B) AREE

- impraticabili o intercluse, in stato di abbandono;
- non presidiate o adibite a deposito di materiale in disuso;
- aree di solo transito/manovra, identificate a tal fine;
- destinate allo svolgimento di attività agonistiche negli impianti sportivi;
- destinate all'attività agricola (serre, allevamento, etc.);
- giardini, orti e cortili privati

C) Per le UTENZE NON DOMESTICHE, in caso di contestuale produzione di rifiuti urbani e/o assimilati, e di rifiuti speciali non assimilati, ovvero speciali pericolosi, qualora la superficie da assoggettare alla tariffa risulti di difficile determinazione per l'uso promiscuo a cui sono adibiti i locali e le aree, o per la particolarità dell'attività esercitata, la superficie ai fini della tariffa è calcolata applicando, all'intera superficie dei locali le percentuali di riduzione pari al 20% dell'intera superficie.

Art. 14. Tariffe per particolari condizioni d'uso/utenze non stabilmente attive

La parte variabile della tariffa è ridotta al 30 per cento nel caso di utenze non stabilmente attive come di seguito specificato:

- a) Abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale e/o discontinuo (seconda casa) a condizione che tale destinazione sia specificata nella comunicazione originaria o di variazione, indicando la dimora abituale e dichiarando espressamente di non voler cedere l'alloggio in locazione o comodato. Per tali utenze il numero minimo degli occupanti viene fissato in due unità.
- b) Abitazioni non locate o concesse in comodato d'uso gratuito, appartenenti a soggetti ricoverati presso case di cura, di riposo, comunità di recupero e istituti penitenziari. Per tali utenze il numero degli occupanti viene fissato in una unità.
- c) Locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad altro uso limitato e discontinuo, anche ricorrente non superiore a 183 giorni/anno, risultanti da licenza o autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività svolta.

Art. 15. Applicazione della tariffa in funzione dello svolgimento del servizio

1. L'interruzione temporanea del servizio di gestione dei rifiuti per motivi sindacali, nei limiti previsti dalle legislazioni in materia, o per imprevedibili impedimenti organizzativi, derivanti da enti estranei alla responsabilità del Comune, non comporta esonero o riduzione della tariffa.
2. Per i locali situati fino ad una distanza di 300 metri dal limite delle zone in cui il servizio di raccolta dei rifiuti viene espletato, la quota fissa della tariffa è dovuta nella misura intera, mentre quella variabile nella misura del 40 per cento.
3. La distanza indicata al punto 2 va determinata in base al più breve percorso stradale necessario per raggiungere il più vicino punto di raccolta dei rifiuti dalla proprietà.

Art.16. Agevolazione per collaborazione attiva

1. Alle utenze non domestiche che dimostrino di aver avviato a recupero i propri rifiuti urbani e speciali assimilati, esclusi gli imballaggi, è riconosciuta una riduzione della quota variabile della tariffa. Tale riduzione è proporzionale alla quantità di rifiuti urbani e/o assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al recupero. La riduzione sarà percentualmente riconosciuta, sino al totale abbattimento della quota variabile della tariffa, in base alla quantità di rifiuti urbani e assimilati avviati al recupero, facendo riferimento al coefficiente di produzione per la specifica categoria non domestica; la riduzione non potrà in ogni caso essere superiore alla parte variabile della tariffa.
2. La liquidazione della riduzione della parte variabile ovvero la totale eliminazione, sarà eseguita a consuntivo, previa verifica da parte dell'ente gestore del servizio dell'effettivo avvio al recupero dei rifiuti. A tal fine, gli interessati devono presentare all'ente gestore del servizio entro 30 giorni dalla data di presentazione del MUD riferito all'anno di imposizione

precedente, apposita richiesta corredata dallo stesso modello unico di denuncia (MUD) con l'indicazione del soggetto al quale i rifiuti sono stati conferiti e con l'attività svolta dal medesimo.

3. Con provvedimento di rimborso ovvero con compensazione sui pagamenti ancora da effettuarsi, sarà liquidata la quota variabile della tariffa riconosciuta non dovuta.

Art. 17. Dichiarazione di inizio, variazione e cessazione

1. I soggetti di cui all'art. 11 devono presentare all'Ufficio preposto dall'ente gestore del servizio apposita dichiarazione originaria o di variazione dei locali e delle aree, siti nel territorio del Comune, entro trenta (30) giorni dall'avvenuta occupazione o della variazione.
2. Le dichiarazioni avranno effetto dalla data di inizio occupazione o variazione e saranno ritenute valide anche per gli anni successivi qualora non mutino i presupposti e gli elementi necessari all'applicazione della tariffa.
3. Per facilitare l'utenza, l'Ufficio preposto dall'ente gestore del servizio appronterà apposita modulistica, messa a disposizione degli interessati.
4. Le dichiarazioni devono contenere:
 - generalità dell'utente, codice fiscale e residenza;
 - numero effettivo e nominativo degli occupanti per le utenze domestiche;
 - la denominazione ed il relativo scopo sociale o istituzionale della persona giuridica, nonché la sede principale, legale ed ogni unità locale a disposizione, le persone che ne hanno la rappresentanza e l'amministrazione;
 - l'ubicazione, superficie e destinazione dei singoli locali ed aree e loro ripartizioni interne;
 - la data di inizio dell'occupazione, di variazione o conduzione;
 - identificativi catastali dei fabbricati occupati;
 - la sottoscrizione con firma leggibile.
5. Gli stessi soggetti o i loro familiari conviventi devono presentare altresì all'Ufficio preposto dall'ente gestore del servizio, la comunicazione di cessazione dell'occupazione o conduzione, entro trenta (30) giorni dalla data di avvenuta cessazione.
6. La denuncia di cessazione avrà effetto dalla data dichiarata dall'interessato, nel caso di dichiarazione tardiva dalla data di presentazione.
7. La dichiarazione di cessazione deve contenere:
 - generalità del soggetto;
 - ubicazione dei locali;
 - data di cessazione dell'occupazione o conduzione;
 - eventuali generalità del subentrante;
 - sottoscrizione con firma leggibile.
8. La cessazione dà diritto all'abbuono o al rimborso della tariffa a decorrere dalla data indicata nella comunicazione tempestivamente presentata ovvero, se la dichiarazione è presentata tardivamente, dalla data di presentazione.
9. In caso di mancata presentazione della dichiarazione di cessazione, la tariffa non è dovuta se la stessa è assolta dall'utente subentrante.

Art.18. Criteri per la determinazione delle tariffe per i rifiuti indifferenziati raccolti a domicilio – sacchi prepagati

1. Ciascun utente, compresi i commercianti su area pubblica, è obbligato a conferire i rifiuti utilizzando appositi sacchi da acquistare presso la piazzola ecologica del Comune.
2. Il prezzo di vendita dei sacchi è determinato dalla Giunta Comunale in relazione alle spese che l'ente gestore del servizio sostiene per raccogliere, trasportare e smaltire i rifiuti contenuti nei sacchi stessi. A tal fine la spesa complessiva viene divisa per la quantità, espressa in una misura di peso, dei rifiuti che vengono prodotti nell'unità di tempo presa in considerazione, ottenendo così la spesa unitaria. Tale ultimo dato viene moltiplicato per le unità di misura che, mediamente, possono essere contenute nei sacchi a seconda della loro capacità. Il prezzo del sacco così determinato costituisce la tariffa, che copre pertanto integralmente i costi del servizio.
3. Ad ogni utente viene assegnata una dotazione minima di 10 sacchi grandi o 30 piccoli, ad eccezione delle utenze detenute da unico occupante alle quali vengono addebitati 5 sacchi grandi o 15 piccoli. Il prezzo dei sacchi costituenti la dotazione minima viene addebitato mediante iscrizione a ruolo del relativo importo. In caso l'utente possa adeguatamente giustificare e documentare il mancato utilizzo della dotazione minima di sacchi o di parte di essa per assenze superiori a sei mesi continuativi all'anno, il relativo importo viene allo stesso rimborsato.
4. Per le utenze non stabilmente attive specificate all'articolo 14, si stabilisce che:
 - a quelle occupate da persone che hanno stabilito la residenza fuori dal territorio comunale vengono assegnati la quantità di 10 sacchi;
 - a quelle di soggetti che, unitamente a tutto il nucleo familiare, risiedono all'estero (iscritti A.I.R.E.) o dimorano per più di sei mesi all'anno fuori dal territorio nazionale non si addebita alcun sacco;
 - a quelle costituite da un'abitazione tenuta a disposizione (seconda casa) da un soggetto residente nel Comune e quelle detenute da soggetti degenti presso case di cura, di ricovero, comunità di recupero e istituti penitenziari purché non locate non si addebita alcun sacco.
5. La dotazione dei sacchi prepagati di cui sopra dovrà essere inderogabilmente ritirata presso la piazzola ecologica entro la scadenza dell'ultima rata indicata nell'avviso di pagamento.
6. L'utente che non provvede all'acquisto dei sacchi a pagamento o che li acquista in misura palesemente insufficiente rispetto alla produzione di rifiuti indifferenziati riferibile al numero di componenti del proprio nucleo familiare o alle dimensioni della propria azienda o ufficio, è passibile di una sanzione amministrativa fino a € 516,46, oltre al pagamento delle spese sostenute dall'ente gestore del servizio per la raccolta, il trasporto e lo smaltimento dei rifiuti indifferenziati dallo stesso prodotti, che vengono riscossi mediante ruolo.
7. La valutazione della quantità dei rifiuti riferibili all'utente è effettuata in base ai dati statistici in possesso dell'ente gestore del servizio.
8. Non si procede all'irrogazione della sanzione ed al rimborso delle spese, qualora l'utente documenti i motivi del mancato od insufficiente acquisto dei sacchi e tali motivi siano ritenuti validi.

Art.19. Criteri per la determinazione della tariffa relativa ai rifiuti ingombranti indifferenziati conferiti presso la Piazzola Ecologica Comunale

1. Ciascun utente, compresi i commercianti su aree, che porta i rifiuti ingombranti indifferenziati presso l'area comunale attrezzata, deve corrispondere una tariffa proporzionale al rifiuto conferito.
2. I rifiuti vengono pesati ed il relativo importo è addebitato su una tessera magnetica che viene rilasciata dal Responsabile della Piazzola Ecologica del Comune.
3. In relazione alle funzioni ed alle disposizioni relative alla Piazzola Ecologica, si rimanda all'allegato A del presente regolamento, da considerarsi parte integrante e sostanziale dello stesso.

Art.20. Accertamento

1. L'ente gestore del servizio acquisirà tutte le informazioni necessarie alla corretta applicazione della tariffa rifiuti. A tale fine può:
 - invitare il titolare dell'utenza ad esibire o trasmettere atti o documenti, comprese le planimetrie dei locali e delle aree scoperte, e a rispondere a questionari relativi a dati e notizie specifici, da restituire debitamente sottoscritti;
 - utilizzare, dandone avviso all'interessato, dati presentati per altri fini, ovvero richiedere ad Enti Pubblici, anche economici, dati e notizie rilevanti nel confronti delle singole utenze (anagrafe ed Uffici Comunali, Camera di Commercio, conservatoria dei beni immobili etc.);
 - accedere agli immobili soggetti al servizio per rilevarne la superficie e la destinazione, previo avviso scritto ed inoltrato dall'ente gestore del servizio all'interessato almeno cinque giorni prima della verifica. Sono esclusi dalla procedura i casi di immunità o di segreto militare in cui l'accesso è sostituito da dichiarazione del Responsabile del relativo organismo. Per la verifica delle superfici l'ente gestore del servizio ha facoltà di avvalersi del apposito personale incaricato munito di autorizzazione.
2. In caso di mancata collaborazione dell'utenza o di altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base alle presunzioni semplici ai sensi degli artt. 2727 e 2729 del Codice Civile.
3. Dell'esito dei controlli effettuati, se comportano l'applicazione della tariffa a nuovi utenti o la modifica della tariffa applicata, viene data comunicazione agli interessati.
4. Nel caso in cui l'utente riscontri elementi di discordanza può, nel termine di 30 giorni, presentarsi presso l'Ufficio preposto dall'ente gestore del servizio o inviare lettera raccomandata fornendo le precisazioni del caso che, se riconosciute fondate, comportano l'annullamento o rettifica della comunicazione inviata.
5. L'ente gestore, decorso il termini di 30 giorni assegnati, provvede all'iscrizione a ruolo in base agli elementi indicati nella comunicazione stessa.

Art.21. Riscossione

1. L'ente gestore provvede alla riscossione della tariffa :
 - tramite conto corrente postale o bancario ovvero a mezzo del Concessionario della riscossione del Servizio;

- mediante riscossione diretta da parte dell'agente contabile presso la Piazzola Ecologica del Comune, per i rifiuti direttamente conferiti ed in proporzione alla quantità prodotta e per la vendita dei sacchi prepagati.
2. La riscossione, secondo le modalità di cui al punto precedente, sarà suddivisa in più rate, in ogni caso non inferiori a due.
 3. Il pagamento dovrà essere effettuato rispettando le rate indicate in fattura presso gli uffici postali o gli sportelli bancari abilitati ovvero tramite domiciliazione bancaria. L'importo totale della fattura dovrà essere assolto entro la scadenza stabilita per la seconda rata.
 4. Le fatture saranno inviate all'indirizzo di residenza del titolare dell'utenza o ad altro recapito dallo stesso segnalato.
 5. L'ente gestore provvederà al recupero dei crediti ed alla riscossione coattiva nei modi di legge.

Art.22. Violazioni, penalità ed interessi di mora

1. In caso di omessa dichiarazione l'ente gestore applica, oltre alla tariffa di riferimento, una maggiorazione del 25% a titolo di risarcimento forfettario per le spese amministrative sostenute per l'accertamento, sull'importo relativo al periodo che decorre dalla data accertata dell'inizio effettivo dell'occupazione o conduzione dei locali e/o aree scoperte sino alla data dell'accertamento della violazione, con un minimo di € 25,00 ed un massimo di € 500,00 ai sensi dell'articolo 16 della legge 16 gennaio 2003, n. 3
2. In caso di infedele dichiarazione, l'ente gestore applica, oltre alla tariffa di riferimento, una maggiorazione del 25% a titolo di risarcimento forfettario per le spese amministrative sostenute per l'accertamento, sull'importo relativo al periodo che decorre dalla data accertata dell'inizio effettivo dell'occupazione o conduzione dei locali e/o aree scoperte sino alla data dell'accertamento della violazione, con un minimo di € 25,00 ed un massimo di € 500,00 ai sensi dell'articolo 16 della legge 16 gennaio 2003, n. 3.
3. In caso di dichiarazione pervenuta oltre i termini stabiliti dal presente regolamento, l'ente gestore applica, oltre alla tariffa di riferimento, una maggiorazione del 10%, a titolo di risarcimento forfettario per le spese amministrative sostenute per l'accertamento, sull'importo relativo al periodo che decorre dalla data di scadenza dei termini utili per la presentazione della suddetta dichiarazione, sino alla data di presentazione della dichiarazione stessa con un minimo di € 25,00 ed un massimo di € 500,00 ai sensi dell'articolo 16 della legge 16 gennaio 2003, n. 3.
4. In caso di tardivo, parziale o omesso pagamento si applica la sanzione del 30% dell'importo non versato alla prescritta scadenza ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. 471/1997.
5. Oltre alle maggiorazioni sopra riportate, la tariffa verrà maggiorata dell'interesse legale. Maggiorazioni, penali ed interessi vengono riscossi coattivamente.

La riscossione coattiva della tariffa è effettuata ai sensi dell'art. 52, comma 6, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 mediante la procedura di cui al D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 se affidata ai concessionari della riscossione di cui al D.P.R. 28 gennaio 1988 n. 43, oppure mediante l'ingiunzione fiscale di cui al R.D. 14 aprile 1910, n. 639 se alla riscossione provvede direttamente il Settore competente o gli altri soggetti di cui alla lettera b) comma 5 dello stesso art. 52.

6. La mancata trasmissione di atti e documenti richiesti, comprese le planimetrie dei locali, comporta l'applicazione da parte dell'ente gestore della penale di € 25,00.

7. Chiunque abbandona o deposita rifiuti, ovvero li immette nelle acque superficiali o sotterranee, in violazione dei divieti di cui agli artt. 192, commi 1 e 2, 226 comma 1 e 231, commi 1 e 2 del D.Lgs. 152/2006, è punito ai sensi degli artt. 255 e 256 dello stesso D.Lgs.

Art.23. Tasse, imposte ed addizionali

1. Eventuali tasse, imposte od addizionali, presenti e future, definite dallo Stato, dalla Regione o dagli Enti competenti, attinenti al servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani, sono a carico degli utenti del servizio.
2. Ai sensi dell'art. 14, comma 33, del D.L. n. 78/2010, convertito nella legge n. 122/2010, la natura della tariffa prevista nel presente regolamento non è tributaria e, pertanto, è soggetta ad Imposta sul Valore Aggiunto.

Art.24. Prescrizione

1. Il servizio deve essere riscosso entro il 31 dicembre del quinto anno successivo il periodo cui si riferisce.
2. L'utente può richiedere il rimborso di quanto pagato in più entro il 31 dicembre del quinto anno successivo alla data del pagamento, qualora dimostri non dovute, in tutto o in parte, le somme addebitate per mancanza di presupposto, per errore nel calcolo delle superfici, nel conteggio dei componenti e/o altri errori nella applicazione della tariffa.

Art.25. Istanza di contestazione

1. L'intestatario dell'utenza, che ritenga non conforme alla norme del presente regolamento la valutazione delle superfici o degli elementi determinanti ai fini dell'applicazione della tariffa, inoltra istanza all'Ufficio preposto dall'ente gestore, esponendo per iscritto ed in modo dettagliato le sue contestazioni.
2. L'ufficio preposto dall'ente gestore risponde in forma scritta all'istanza entro 30 (trenta) giorni dalla data di acquisizione dei dati e delle informazioni necessarie.
3. Eventuali reclami o contestazioni non danno diritto all'utente di differire o sospendere i pagamenti.

Art.26. Limiti di pagamento e rimborso

Non si fa luogo a riscossione e rimborso quando l'importo tariffario calcolato è inferiore a € 12,00. Tale limite è riferito a ciascun anno d'imposizione tariffaria.

Art. 27. Servizio di raccolta e smaltimento rifiuti nei confronti delle istituzioni scolastiche statali

A norma dell'art. 33/bis del D.L. n. 248/2007, convertito con modificazioni nella legge n. 31/2008, a decorrere dall'anno 2008 le istituzioni scolastiche statali non sono più tenute a versare all'ente gestore del servizio il corrispettivo del servizio di raccolta, recupero e smaltimento dei rifiuti solidi urbani di cui all'art. 238 del D.LGS. n. 152/2006 recante " Norme in materia ambientale". Il Ministero della Pubblica Istruzione provvede a versare il corrispettivo di cui sopra, determinato con criteri di proporzionalità rispetto alla consistenza della popolazione scolastica, direttamente all'ente gestore.

Art. 28. Contenzioso

Le controversie concernenti l'applicazione della tariffa rientrano nella giurisdizione dell'autorità giudiziaria ordinaria.

Art. 29.

Rinvio ad altre disposizioni di legge o di regolamento del Comune

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si fa rinvio alle disposizioni contenute nel D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., dal D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., nel D.P.R. 158/1999, nonché alle disposizioni di legge vigenti.

2. Tutte le modificazioni o integrazioni normative che venissero apportate in materia di gestione dei rifiuti urbani e con riflessi sull'applicazione della Tariffa, si intendono automaticamente trasferite nel presente Regolamento purché abbiano sufficiente grado di dettaglio da rendere possibile la loro applicazione, senza bisogno di ulteriore deliberazione di adattamento.

Art. 30. Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2011.

E' abrogata qualsiasi altra norma in contrasto con il presente regolamento in merito al servizio prestato.

Per quanto non contemplato nel presente Regolamento si applicano le norme vigenti in materia e quelle del Codice Civile.

ALLEGATO A

PIAZZOLA ECOLOGIA

La piazzola è a disposizione dei cittadini di Alzano Lombardo per il conferimento di qualsiasi tipo di rifiuto urbano ad esclusione dell'umido.

Il conferimento è gratuito per tutti i rifiuti oggetto di raccolta differenziata (carta, contenitori per liquidi di plastica, scatolame, vetro e metalli) e per il rifiuto secco urbano ordinario (oggetti di plastica come vaschette, bicchieri, involucri puliti di alimenti o di altri oggetti confezionati, cellophane, indumenti dismessi, stracci puliti, polistirolo, cassette di plastica).

Il conferimento è a pagamento se è rifiuto urbano ingombrante (mobili, serramenti, moquette, materassi a molle, tappezzerie dismesse, sanitari, pneumatici, inerte da modesti interventi di carattere murario).

Nel caso di rifiuti composti l'utente che intenda risparmiare può scomporre l'ingombrante sottraendo le parti riciclabili (metallo, stoffa, vetro) al peso da pagare.

Sarà assoggettato a pagamento anche il conferimento del rifiuto verde (erba e ramaglie).

Le attività produttive (industriali, artigianali, commerciali) possono conferire i rifiuti specifici della produzione purché siano "Rifiuti Speciali assimilabili agli urbani" ai sensi dell'art.18 comma 2 lettera g) del D.lgs n. 22/1997.

Sono considerati rifiuti assimilabili agli urbani ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n.915/1982 quei rifiuti che hanno una composizione merceologica analoga a quella dei rifiuti urbani o, comunque, siano costituiti da manufatti e materiali suscettibili di essere ricompresi al punto 1.1.1 della delibera interministeriale del 27.07.1984 elencati nel seguito a titolo esemplificativo:

imballaggi in genere (di carta, cartone, plastica, legno, metallo e simili);

contenitori vuoti (fusti, vuoti di vetro, plastica e metallo, latte e lattine e simili);

sacchi e sacchetti di carta o plastica, fogli di carta, plastica, cellophane;

cassette, pallets;

accoppiati quali carta plastificata, carta adesiva, carta metallizzata, carta catramata, fogli di plastica metallizzati e simili.

frammenti e manufatti di vimini e sughero;

paglia e prodotti di paglia;

scarti di legno provenienti da falegnameria e carpenteria, trucioli e segatura;

fibra di legno e pasta di legno anche umida, purché palabile;

ritagli e scarti di tessuto in fibra naturale e sintetica, stracci e juta;

feltri e tessuti non tessuti;

pelle e simil-pelle

gomma e caucciù (polvere e ritagli) e manufatti composti prevalentemente da tali materiali, come camere d'aria e copertoni;

resine termoplastiche e termo-indurenti in genere allo stato solido e manufatti composti da tali materiali;

rifiuti ingombranti analoghi a quelli di cui al punto 2) del terzo comma dell'art.2 del decreto del Presidente della Repubblica n.915/1982;

imbottiture, isolanti termici ed acustici costituiti da sostanze naturali e sintetiche, quali lane di vetro e di roccia, espansi plastici e minerali, e simili;

moquette, linoleum, tappezzerie, pavimenti e rivestimenti in genere;

materiali vari in pannelli (di legno, gesso, plastica e simili);

frammenti e manufatti di stucco e di gesso essiccati;

manufatti di ferro tipo paglietta metallica, filo di ferro, spugna di ferro e simili;

nastri abrasivi;

cavi e materiale elettrico in genere;

pellicole e lastre fotografiche e radiografiche sviluppate;

scarti vegetali in genere (erbe, fiori, piante, verdure, ecc.) anche derivanti da lavorazioni basate su processi meccanici (bucce, baccelli, pula, scarti di sgranatura e di trebbiatura, e simili);

accessori per l'informatica.

L'organo competente definisce e aggiorna le tariffe relative al costo/Kg di ogni singola tipologia di rifiuto in conformità con l'andamento del mercato ed alla luce delle emergenti opportunità offerte da canali di riciclaggio economicamente vantaggiosi.

L'apertura e la custodia della piazzola sono affidate a tempo determinato ad operatori esterni mediante capitolato d'appalto o a dipendenti comunali.

ALLEGATO B: COEFFICIENTI

Coefficienti per l'attribuzione della parte fissa della tariffa alle utenze domestiche:

Numero componenti del nucleo familiare	Ka Coefficiente di adattamento per superficie e numero di componenti del nucleo familiare	
	Nord	Ka adottato
1	0,80	0,80
2	0,94	0,94
3	1,05	1,05
4	1,14	1,14
5	1,23	1,23
6 o più	1,30	1,30

Coefficienti per l'attribuzione della parte variabile della tariffa alle utenze domestiche:

Comuni				
Numero componenti del nucleo familiare	Kb Coefficiente proporzionale di produttività per numero di componenti del nucleo familiare			
	minimo	massimo	medio	Kb adottato
1	0,6	1	0,8	0,6
2	1,4	1,8	1,6	1,4
3	1,8	2,3	2	1,8
4	2,2	3	2,6	2,2
5	2,9	3,6	3,2	2,9
6 o più	3,4	4,1	3,7	3,4

Coefficienti per l'attribuzione della parte fissa della tariffa alle utenze non domestiche

Attività per comuni > 5000 abitanti		Kc Coefficiente potenziale produzione		
		Nord		Kc adottato
		min	max	
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,40	0,67	0,54
2	Cinematografi e teatri	0,30	0,43	0,39
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	0,51	0,60	0,55
4	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	0,76	0,88	0,80
5	Stabilimenti balneari	0,38	0,64	0,51
6	Esposizioni, autosaloni	0,34	0,51	0,51
7	Alberghi con ristorante	1,20	1,64	1,40
8	Alberghi senza ristorante	0,95	1,08	1,02
9	Case di cura e riposo	1,00	1,25	1,12
10	Ospedali	1,07	1,29	1,14
11	Uffici, agenzie, studi professionali	1,07	1,52	1,43
12	Banche ed istituti di credito	0,55	0,61	0,61
13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	0,99	1,41	1,30
14	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	1,11	1,80	1,64

15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	0,60	0,83	0,70
16	Banchi di mercato beni durevoli	1,09	1,78	1,40
17	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista	1,09	1,48	1,30
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	0,82	1,03	0,90
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	1,09	1,41	1,41
20	Attività industriali con capannoni di produzione	0,38	0,92	0,92
21	Attività artigianali di produzione beni specifici	0,55	1,09	1,09
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	5,57	9,63	5,57
23	Mense, birrerie, amburgherie	4,85	7,63	5,90
24	Bar, caffè, pasticceria	3,96	6,29	4,29
25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	2,02	2,76	2,00
26	Plurilicenze alimentari e/o miste	1,54	2,61	1,73
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	7,17	11,29	7,17
28	Ipermercati di generi misti	1,56	2,74	1,80
29	Banchi di mercato genere alimentari	3,50	6,92	4,00
30	Discoteche, night club	1,04	1,91	1,70

Interventi di produzione kg/m² anno per l'attribuzione della parte variabile della tariffa alle utenze non domestiche

Attività per comuni > 5000 abitanti		Kd Coefficiente produzione Kg/m ² anno		
		Nord		Kd adottato
		min	max	
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	3,28	5,50	4,39
2	Cinematografi e teatri	2,50	3,50	3,00
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	4,20	4,90	4,50
4	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	6,25	7,21	6,73
5	Stabilimenti balneari	3,10	5,22	4,16
6	Esposizioni, autosaloni	2,82	4,22	4,22
7	Alberghi con ristorante	9,85	13,45	11,00
8	Alberghi senza ristorante	7,76	8,88	8,32
9	Case di cura e riposo	8,20	10,22	9,21
10	Ospedali	8,81	10,55	9,68
11	Uffici, agenzie, studi professionali	8,78	12,45	10,61
12	Banche ed istituti di credito	4,50	5,03	5,03
13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	8,15	11,55	9,85
14	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	9,08	14,78	12,30
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	4,92	6,81	5,86
16	Banchi di mercato beni durevoli	8,90	14,58	11,74
17	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista	8,95	12,12	10,53

18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	6,76	8,48	7,62
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	8,95	11,55	11,55
20	Attività industriali con capannoni di produzione	3,13	7,53	7,55
21	Attività artigianali di produzione beni specifici	4,50	8,91	8,91
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	45,67	78,97	45,67
23	Mense, birrerie, amburgherie	39,78	62,55	52,66
24	Bar, caffè, pasticceria	32,44	51,55	41,99
25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	16,55	22,67	19,61
26	Plurilicenze alimentari e/o miste	12,60	21,40	17,00
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	58,76	92,56	58,76
28	Ipermercati di generi misti	12,82	22,45	17,65
29	Banchi di mercato genere alimentari	28,70	56,78	42,74
30	Discoteche, night club	8,56	15,68	12,12

ALLEGATO C: MODALITA' DI CALCOLO DELLA TARIFFA

Modalità di calcolo della parte fissa (TF)

Per le utenze domestiche la quota fissa $TF_d(n, S)$ per un'utenza di n componenti e di superficie S è pari a:

$$TF_d(n, S) = Quf \times Stot(n) \times Ka(n)$$

dove:

Quf = in €/mq, quota unitaria determinata dal rapporto tra i costi fissi attribuibili alle utenze domestiche e la superficie totale da esse occupate;

n = numero componenti nucleo o convivenza;

$Stot(n)$ = superficie totale (mq) delle utenze domestiche con n componenti il nucleo familiare;

$Ka(n)$ = coefficiente di adattamento che tiene conto della reale distribuzione delle superfici in funzione del numero dei componenti, definito dalle tabelle del D.P.R. 158/1999.

Per le utenze non domestiche, la quota fissa $TF_{nd}(ap, Sap)$ di una tipologia di attività produttiva ap con una superficie pari a Sap è pari:

$$TF_{nd}(ap, Sap) = Qapf \times Stot(ap) \times Kc(ap)$$

dove:

$Qapf$ = in €/mq, quota unitaria determinata dal rapporto tra i costi fissi attribuibili alle utenze non domestiche e le superfici totali dei locali da esse occupate, corretta con il coefficiente potenziale di produzione Kc , e così determinata:

$$Qapf = Ctapf / \sum_{ap} Stot(ap) \times Kc(ap)$$

$Ctapf$ = totale dei costi fissi attribuibili alle utenze non domestiche

$Stot(ap)$ = superficie totale dei locali ove si svolge l'attività;

$Kc(ap)$ = coefficiente potenziale di produzione che tiene conto della quantità potenziale di rifiuto connessa alla tipologia di attività, come definito dalle tabelle del D.P.R. 158/1999

Modalità di calcolo della parte variabile (TV)

La quota variabile della Tariffa per un'utenza domestica con "n" componenti il nucleo familiare è pari a

$$TV_d = Quv \times Kb(n) \times Cu$$

Dove:

Quv = quota unitaria determinata dal rapporto tra la quantità totale di rifiuti prodotta dalle utenze domestiche e il numero totale delle utenze domestiche in funzione del numero di componenti del nucleo familiare delle medesime, corrette per il coefficiente proporzionale di produttività Kb del MN;

Quv si ottiene come segue:

$$Quv = Qtot / \sum_n N(n) \times Kb$$

Cu = costo unitario (in €/kg); tale costo è determinato dal rapporto tra i costi variabili attribuibili alle utenze domestiche e la quantità totale di rifiuti prodotti dalle utenze stesse.

In sostanza, la quota unitaria di produzione delle utenze domestiche viene moltiplicata per il coefficiente di produttività Kb (legato al numero dei componenti) per il costo unitario.

La quota variabile della Tariffa per un'utenza non domestica di tipologia di attività produttiva ap e una superficie pari a S_{ap} è pari a:

$$TV_{nd}(ap, Sap) = Cu \times Sap(ap) \times Kd(ap)$$

Dove:

Cu = costo unitario (in €/kg), determinato dal rapporto tra i costi variabili attribuibili alle utenze non domestiche e la quantità totale di rifiuti prodotti dalle stesse utenze;

S_{ap} = superficie totale dei locali dove si svolge l'attività;

$Kd(ap)$ = coefficiente potenziale di produzione (in kg/mq x anno) che tiene conto delle quantità di rifiuto minima e massima connesse alla tipologia di attività (i valori sono forniti da una tabella dell'allegato 1 al D.P.R. 158/1999).

In sostanza quindi il costo unitario viene moltiplicato per la superficie e per il coefficiente di produzione.